

STATUTO DELLA Fondazione “Dopo di Noi a Pisa” ONLUS

Art. 1 - Costituzione della Fondazione, sede, denominazione, Status di ONLUS

Per iniziativa della Fondazione Pisa, con sede legale in Pisa, che assume la qualità di Fondatore (in seguito “Fondatore”), è costituita in ossequio al principio della strumentalità sancito dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 all’art. 1, comma 1 lett. h), la Fondazione denominata "Dopo di Noi a Pisa” ONLUS di seguito indicata come 'Fondazione'. Essa ha sede legale ed operativa in San Giuliano Terme, Via Ferruccio Giovannini snc. La Fondazione è impegnata all'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS» come disposto all’art. 1 comma 1 lett. i del D.Lgs. 460/97.

Art. 2 – Finalità e scopi

La Fondazione persegue finalità di tipo socio assistenziale a favore di categorie sociali deboli rappresentate da soggetti con disabilità intellettive e relazionali in età post scolare allo scopo di migliorarne la qualità della vita garantendo un ambiente ed un sistema di accoglienza stimolante e protettivo capace di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli assistiti sotto ogni profilo.

La Fondazione ha i seguenti specifici scopi:

1. acquisire, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate strutture di accoglienza per ospitare, al fine di fornire prestazioni socio assistenziali anche orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale, soggetti appartenenti a categorie sociali deboli e che siano portatori di disabilità intellettive e relazionali in età post scolare;
2. organizzare, gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di riferimento, sia direttamente che con l’intervento anche di terze parti specializzate, le strutture di accoglienza di cui al precedente punto 1) assicurando ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo la particolare condizione dell’ospite;
3. concordare con Enti e soggetti pubblici competenti istituzionalmente forme e modalità di affidamento e/o collaborazione e/o integrazione con l’obiettivo di ottimizzare l’impiego delle strutture proprietarie gestite e di fornire un servizio di elevato livello alla popolazione bisognosa ed affetta da disabilità intellettive e/o relazionali residente nel territorio di riferimento corrispondente a quello di azione del Fondatore;
4. promuovere, progettare e gestire, direttamente ed in collaborazione con gli Enti pubblici competenti, percorsi ed iniziative di formazione tendenti a preparare personale specializzato e professionalizzato per la cura e l’assistenza degli ospiti delle strutture di accoglienza di cui al punto 1) che precede;
5. realizzare indagini, studi, campagne promozionali e di stampa di ogni tipo idonei a perseguire gli scopi summenzionati.

Art. 3 - Attività

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto ad eccezione di

quelle ad esse direttamente connesse o con profili strumentali ed ausiliari. A titolo esemplificativo, per realizzare le proprie finalità, la Fondazione può:

* stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

* amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti. Amministrare beni e risorse degli ospiti delle strutture nell'interesse esclusivo dei medesimi e nel rispetto delle forme di affidamento consentite dalle leggi vigenti tempo per tempo;

* raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale dal Fondatore per il quale espleta funzione strumentale sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

* promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

* compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.

Art. 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalle somme e dai titoli mobiliari conferiti dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;

c) da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati;

d) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare ad incremento del patrimonio.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dal Fondatore a titolo di concorso alle spese di gestione e quelle finalizzate a sostenere la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati.

Art. 5 - Entrate

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

a) dei contributi erogati dal Fondatore per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi ed intese anche a carattere pluriennale;

b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;

c) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a Bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;

- d) di fondi raccolti a seguito di promozione e/o organizzazione di manifestazioni di ogni genere connesse e strumentali rispetto agli scopi di cui al precedente art. 2, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- e) di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- f) di proventi delle attività istituzionali, o direttamente connesse, della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 6- Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) L'Organo di Controllo

Art. 7 - Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) assicura l'osservanza dello Statuto e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri secondo la determinazione che assumerà il Fondatore in occasione del periodico rinnovo dell'organo. Tra di essi il Presidente ed il Vice Presidente sono espressamente indicati dal Fondatore nella predetta occasione. Esso è l'organo amministrativo della Fondazione.

Il Vice Presidente svolge la funzione vicaria del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione, e quindi di tutti i suoi componenti, dura sei (6)anni.

Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni sei (6) anni dal Fondatore che individua e nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri definendo i rispettivi compensi annui valevoli per la durata del mandato nel rispetto del limite massimo previsto all'art 10, comma 6 lett. c del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Fondatore nomina il sostituto che durerà nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

1. delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo (conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa) e il rendiconto finanziario;

2. delibera gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e quelli eventualmente necessari a disciplinare l'attività della Fondazione;
3. assume il personale dipendente di ogni ordine e grado definendone le competenze, le funzioni ed i compensi nonché gestendone i relativi rapporti contrattuali;
4. può delegare ad uno dei suoi componenti in possesso di adeguati e specifici requisiti professionali, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, determinate funzioni di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative della Fondazione; in tal caso il Consiglio determina il contenuto, le condizioni ed i limiti cui è sottoposto l'esercizio della delega.
5. può delegare a uno o più dei propri componenti, ed anche a terzi, particolari funzioni o incarichi;
6. assume ogni altra decisione necessaria per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e per il suo funzionamento.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

Art. 9 - L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore e può essere a carattere monocratico o, in alternativa, a carattere collegiale. In quest'ultimo caso è composto di 3 membri di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente. Il carattere dell'Organo, monocratico o collegiale, è determinato dal Fondatore in occasione del rinnovo dell'Organo stesso alla sua naturale scadenza e rimane tale per tutta la durata del mandato.

Il Fondatore definisce i compensi per i componenti dell'Organo di Controllo valevoli per la durata del mandato.

L'Organo di Controllo dura in carica sei anni ed i termini del suo mandato coincidono con quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organo di Controllo, sia nella forma monocratica che in quella collegiale, devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio del controllo legale dei conti. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predisponde la relazione di commento al bilancio consuntivo del singolo esercizio.

Art. 10 - Esercizio sociale e Bilancio

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di iniziative assunte dalla Fondazione.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione, ed il programma di attività annuale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario approva il bilancio consuntivo.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 11 – Durata della Fondazione

La Fondazione ha una durata illimitata.

Art.12 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente statuto sono predisposte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e proposte formalmente al Fondatore. Esse assumono efficacia a tutti gli effetti solo dopo che sia intervenuta esplicita e formale approvazione da parte del Fondatore.

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue:

- a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute in via prioritaria ad enti e organismi con qualifica di ONLUS e operanti nel campo socio assistenziale, ed in via subordinata, qualora non possibile la prima opzione, ad enti e organismi operanti a fini di pubblica utilità sentito, comunque, l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

Art.14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Qualora il Fondatore nomini un nuovo Consigliere ad integrare fino al numero massimo di 7 unità l'organo di amministrazione attualmente in corso di mandato, il nuovo nominato cessa dalla carica alla data di scadenza dell'organo in cui è stato inserito.